

Prot. n. 300/A/10256/19/108/5/1  
Roma, 29 novembre 2019

**OGGETTO: Trasporti eccezionali - Preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall'art. 62 del Codice della Strada.**

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del provvedimento del 17 ottobre 2019 con il quale l'ANAS ha regolamentato le procedure per inoltrare il preavviso di transito e le annotazioni di inizio e fine viaggio dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, attraverso il portale ANAS "TEWEB". Tali procedure trovano applicazione per i veicoli che transitano su strade di competenza di ANAS in virtù di un'autorizzazione rilasciata in formato digitale dalla stessa.

Il provvedimento in parola distingue le ipotesi di circolazione con autorizzazioni singole o multiple, da quello della circolazione con autorizzazioni periodiche con veicoli eccedenti i limiti di massa di cui all'art. 62 CdS, disciplinando le modalità di comunicazione del preavviso di transito e di annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio.

In merito è opportuno sottolineare che le annotazioni della data e dell'ora di inizio e fine viaggio, sulle autorizzazioni singole o multiple, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sono da considerarsi obbligatorie solo qualora sia dovuto l'indennizzo di usura, e che il comma 12 dello stesso articolo, equipara la non effettuazione alla mancanza della stessa autorizzazione.

Si rammenta che l'indennizzo d'usura è previsto in tutte le ipotesi in cui il veicolo o trasporto in condizioni di eccezionalità eccede i limiti di massa, ovvero quando eccede i limiti di massa e sagoma insieme, mentre, non è previsto quando eccede i soli limiti di sagoma.

Le restanti ipotesi, relative alla comunicazione del preavviso di transito per i veicoli e trasporti muniti di autorizzazioni singole o multiple, alla comunicazione del preavviso di transito e all'annotazione di viaggio per le autorizzazioni periodiche, possono integrare, invece, delle prescrizioni che possono essere imposte nelle autorizzazioni per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione.

Di conseguenza, la mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine viaggio sulle autorizzazioni singole e multiple per le quali sia dovuto l'indennizzo di usura comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 18, CdS, restando l'inottemperanza alle prescrizioni, negli altri casi, sanzionata ai sensi dell'art. 10, comma 19, CdS.

Si riassumono di seguito le ipotesi sanzionatorie sopra descritte:

∅ Con autorizzazione singola o multipla:

- Mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio quando previsto l'indennizzo di usura [1]: art. 10, comma 18 CdS [2];
- Mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio, ove prescritto nell'autorizzazione e qualora non sia previsto l'indennizzo di usura [3]: art. 10, comma 19 CdS;
- Mancata comunicazione del preavviso di transito, ove prescritto nell'autorizzazione: art. 10, comma 19 CdS.

∅ Con autorizzazione periodica:

- Mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio, ove prescritto nell'autorizzazione: art. 10, comma 19 CdS;
- Mancata comunicazione del preavviso di transito, ove prescritto nell'autorizzazione: art. 10, comma 19 CdS.

\* \* \*

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE - Forgiione

[1] Previsto in tutti i casi di eccedenza dei limiti di massa o di massa e sagoma contemporaneamente.

[2] Si applica tale ipotesi sanzionatoria anche se l'annotazione è inserita come prescrizione nell'autorizzazione.

[3] In tutti i casi in cui ci sia eccedenza solo della sagoma.

**ANAS SPA  
GRUPPO FS ITALIANE**

Prot. n. CDG-0583125-P  
Roma, 17 ottobre 2019

**OGGETTO: Trasporti Eccezionali - Preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall'art. 62 del D.Lgs. 285/92.**

In considerazione delle osservazioni rappresentate, a parziale rettifica di quanto già comunicato con nota Anas prot. 380848 del 01/07/2019, relativa alla modifica delle condizioni generali di validità delle autorizzazioni per trasporti eccezionali si riporta di seguito la nuova regolamentazione inerente le comunicazioni relative ai preavvisi di transito e alle annotazioni di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali autorizzati da Anas S.p.A.

• **AUTORIZZAZIONI SINGOLE e MULTIPLE**

• **COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI TRANSITO:** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 495/92, il titolare dell'autorizzazione, almeno 48 ore prima dell'inizio di ciascun viaggio, deve provvedere obbligatoriamente all'invio del preavviso di transito tramite il portale Anas TEWEB, la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell'autorizzazione. Per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio dell'autorizzazione, il preavviso dovrà essere comunque effettuato con congruo anticipo.

• **ANNOTAZIONE VIAGGIO:** ai sensi dell'art. 16, commi 1, 10 e 11, del DPR 495/92, il conducente o il capo scorta, sono tenuti ad effettuare l'annotazione della data e dell'ora di inizio e di fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP (disponibile per dispositivi mobili iOS e Android). Dopo l'avvio del viaggio, il dispositivo utilizzato dovrà rimanere attivo a bordo del trasporto eccezionale o di uno dei veicoli della scorta. In caso di esclusiva difficoltà tecnica comprovata, legata alla annotazione del viaggio con TEWEB APP, è possibile telefonare al numero verde Anas 800.841.148. L'operatore Anas potrà provvedere all'annotazione del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. In mancanza dell'annotazione effettuata nelle modalità sopra descritte, il trasporto eccezionale deve ritenersi **NON AUTORIZZATO**.

• **AUTORIZZAZIONI PERIODICHE CON MASSA SUPERIORE AI LIMITI STABILITI DALL'ART. 62 DEL D.LGS. 285/92**

• **COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI TRANSITO:** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 495/92, il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio di ciascun viaggio, deve provvedere obbligatoriamente all'invio del preavviso di transito tramite il portale Anas TEWEB, la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell'autorizzazione. La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

• mezzi d'opera che circolano alle masse indicate dall'art. 10, comma 8 del d.lgs. 285/92, per l'effettuazione dei trasporti di cui all'art. 54, comma 1, lett. n);

• veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;

• trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t;

• trasporti di cui all'art. 13, comma 2, parte B, lett. b), DPR 495/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t;

• **COMUNICAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DI DATA E ORA INIZIO E FINE VIAGGIO:** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 495/92, il conducente o il capo scorta, sono tenuti a comunicare data e ora di inizio e di fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP (disponibile per dispositivi mobili iOS e Android). Dopo l'avvio del viaggio, il dispositivo utilizzato dovrà rimanere attivo a bordo del trasporto eccezionale o di uno dei veicoli della scorta. In caso di esclusiva difficoltà tecnica comprovata, legata alla comunicazione di inizio o di fine del viaggio con TEWEB APP, è possibile telefonare al numero verde Anas 800.841.148. L'operatore Anas potrà provvedere a registrare l'inizio o la fine del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

• mezzi d'opera che circolano alle masse indicate dall'art. 10, comma 8 del d.lgs. 285/92, per l'effettuazione dei trasporti di cui all'art. 54, comma 1, lett. n);

• veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;

• trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t;

• trasporti di cui all'art. 13, comma 2, parte B, lett. b), DPR 495/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 t.

La modifica delle Condizioni Generali è valida anche per tutte le autorizzazioni già rilasciate alle quali si applica per il periodo di validità residua.

Si resta a disposizione, tramite le competenti strutture della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale, per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE - ing. Matteo Castiglioni